Documento già anonimizzato,
liberamente condivisibile

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente
dott. ssa Eleonora Ramacciotti	Giudice Relatore
dott. ssa Valentina Del Rio	Giudice

all'esito dell'udienza del 20/05/2026

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1444/2026 promosso da:

P[redacted] G[redacted], con l'avv. Avv. B[redacted] A[redacted] F[redacted], elettivamente domiciliata presso il suo Studio in [redacted];

RECLAMANTE

contro

SIMONE ALIPRANDI con l'avv. Davide Biondini, elettivamente domiciliato in Como via XX Settembre, n. 19.

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

P[redacted] G[redacted] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, Simone Aliprandi chiedendo la rimozione di alcuni contenuti lesivi della propria immagine e reputazione presenti sui social network (Facebook e Instagram) di titolarità dell'odierno resistente.

In particolare, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia accertato che ella ha subìto a causa delle pubblicazioni sui profili social del resistente una lesione alla propria immagine ed alla propria dignità in quanto trattasi di contenuti offensivi che gettano discredito sulla ricorrente danneggiandone la reputazione, l'immagine, la dignità umana e la privacy; ordinarsi all'avv. Aliprandi di rimuovere e cancellare tutti i contenuti di cui ad una serie di link elencati in ricorso nonché di tutti quelli analoghi presenti sul profilo Tik Tok e Youtube dello stesso; inibirsi la pubblicazione e/o diffusione di ulteriori contenuti profili social e su qualunque media all'Avv. Aliprandi; adottare ogni provvedimento idoneo affinché vengano rimosse in maniera stabile e definitiva le pagine offensive e venga rimosso ogni contenuto diffamatorio e/o illecito ed inibita la diffusione di esse e in ogni caso di tutto quanto possa realizzare lesione della ricorrente, per sé e per la sua ditta individuale, anche con riferimento a ogni futura riproposizione o memorizzazione e di eventuali attività di indicizzazione, nonché la disabilitazione all'accesso ai detti contenuti illegittimi e la loro rimozione; disporre la pubblicazione del dispositivo dell' emanando provvedimento su tutti i profili social (Facebook, Instagram, X, Tik Tok, LinkedIn, Youtube, etc.) dell'Avv. Simone Aliprandi, sul sito internet www.striscialanotizia.it, a cura e spese del resistente e, in difetto di corretta esecuzione, autorizzando la ricorrente a effettuare essa stessa la pubblicazione con l'obbligazione del resistente di rimborsare le spese sostenute; comunque, adottare ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente in ogni sede; fissarsi, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento degli obblighi di cui sopra, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Ha dedotto al riguardo la ricorrente che il resistente ha additato con frasi offensive e denigratorie i marchi riferibili alla sua attività (Canichepassione e Aperigatto), assumendo trattarsi di segni connotati

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

da un esiguo livello di capacità distintiva; che la condotta del resistente ha leso la sua reputazione, nonché la sua immagine (e quella della sua impresa individuale) avendo egli, a titolo esemplificativo, condiviso un "*mi piace*" di un utente che aveva affibbiato alla ricorrente il nomignolo "*aperiladra*" o condividendo commenti di terzi che associano all'imprenditrice il marchio di "*aperiscema*"; che il resistente avrebbe violato altresì la privacy diffondendo dati della ricorrente coperti da copyright; che nella condotta dell'Aliprandi è identificabile anche un intento persecutorio e di sopraffazione, avendo egli incitato terzi a violare i marchi della stessa; che il resistente sconfina in commenti insultanti, con racconti tali da ridicolizzare e fare bieca ironia sulla sua persona; che il resistente ha additato la ricorrente come despota che osteggia le attività delle piccole associazioni no profit e di volontari a servizio degli animali; che usa epiteti ed espressioni denigratorie nei suoi confronti ledendone l'immagine, la reputazione e l'onore; che il diritto di critica e di cronaca sono stati travalicati dall'Aliprandi il quale ha utilizzato espressioni infamanti nei suoi riguardi.

La ricorrente ha poi rappresentato che l'unico modo per impedire la diffusione di questi video denigranti nei suoi confronti è quello di procedere ad una inibitoria ab origine con un "*radicale oscuramento di tali profili e la loro rimozione*".

Ritenendo sussistente il *fumus boni iuris* dalla documentazione allegata ed il *periculum in mora* dall'aggravarsi della lesione prospettata con il passare del tempo, la ricorrente ha dunque concluso come sopra.

Il resistente si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendola infondata in fatto ed in diritto.

Ha dedotto che i contenuti diffusi sui suoi profili social si inseriscono nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche in forma ironica e satirica; che rientrano nella ordinaria e continuativa attività di divulgazione giuridica svolta dal resistente da anni in materia di diritto della proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e policy delle piattaforme digitali essendo egli un avvocato, docente universitario a contratto in materia di proprietà intellettuale.

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

Ha dunque domandato il rigetto del ricorso in quanto totalmente infondato e, in subordine, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente un limitato fumus e periculum in relazione a specifiche espressioni, limitarsi la misura cautelare ai singoli contenuti/link ritenuti lesivi ed espressamente individuati nel ricorso, escludendo qualsiasi inibitoria generale e indeterminata; rigettare le domande riferite a link non presenti nel ricorso e/o concernenti altri social network diversi da quelli ai quali i link si riportano; rigettare qualsiasi domanda volta ad impedire al sig. Aliprandi di detenere un profilo social con compressione del proprio diritto di libertà di espressione e/o di trattare la vicenda in futuro, nel rispetto del diritto di cronaca e di critica; rigettare le domande di pubblicazione del provvedimento sui profili social e sul sito di soggetti terzi in quanto impossibili da effettuare e/o sproporzionati in sede d'urgenza. Con vittoria di spese e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con ordinanza del 9.03.2025, il ricorso è stato rigettato, sul rilievo che:

-la ricorrente non ha domandato la rimozione e l'inibizione della circolazione dei video nei confronti di Facebook, hosting provider passivo, ovvero di eventuali altri gestori di siti web che ospitino i video in questione, bensì unicamente nei confronti del resistente; di qui l'inidoneità di un eventuale provvedimento cautelare ad assolvere alla sua funzione di assicurare la rimozione provvisoria degli effetti della decisione di merito (anche laddove fosse ordinata la rimozione dei contenuti in esame al resistente, tali contenuti continuerebbero a girare sul web in mancanza di una inibitoria espressa nei confronti dell'hosting provider che ne ospita il contenuto ivi pubblicato e riproducibile illimitatamente);

- ad ogni buon conto, le dichiarazioni rese sui social si inseriscono nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di critica.

Contro tale ordinanza è stato proposto reclamo, sostenendosi la presenza dei presupposti per l'invocata tutela.

Si è costituito il reclamato domandando il rigetto del reclamo.

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

Ritiene il Collegio che l'ordinanza reclamata vada confermata.

Non si può che osservare in questa sede che l'accertamento del Giudice di prime cure, è stato adeguatamente motivato in maniera del tutto consona a quanto richiesto dalla presente fase cautelare.

In alcun modo sono emerse argomentazioni errate o contraddittorie, onde non si rinviene alcun motivo per disattenderle, fermo restando che eventuali ulteriori aspetti della fattispecie potranno essere oggetto di approfondimento in sede di giudizio petitorio.

In particolare, il Collegio ritiene di evidenziare che, anche a prescindere dalle problematiche connesse alla concreta eseguibilità della misura, resa effettivamente difficile - se non impossibile - dall'indicazione di un numero altissimo di link e dalla necessità di una collaborazione degli hosting provider e dei social media, le espressioni utilizzate dal reclamato (peraltro difficilmente ricostruibili) rientrano nei limiti della continenza.

La Giurisprudenza di legittimità, ha di recente ribadito che "*il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica*" (*cfr.* Cass., Sez. 6 - 3, n. 38215 del 3/12/2021; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, n. 11767 del 12/4/2022; Sez. 3, n. 2357 del 31/1/2018; Sez. 3, n. 5005 del 28/2/2017; Sez. 3, n. 841 del 20/1/2015; Sez. 3, n. 14822 del 4/9/2012; Sez. 3, n. 22190 del 20/10/2009; Sez. 3, n. 25 del 7/1/2009; Sez. 3, n. 20140 del 18/10/2005; per la ricostruzione del medesimo requisito della pertinenza, anche in ambiti diversi da quello della diffamazione a mezzo stampa, cfr. Cass., Sez. L, n. 3627 del 12/2/2025; Sez. L, n. 1379 del 18/1/2019; Cass. civ., Sez. III, Ord. 16/04/2026) 14/05/2026, n. 14133).

Nella specie, come già rilevato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi la sussistenza della verità e della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei fatti dalla pretesa natura

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

diffamatoria; nella sua attività di avvocato e docente universitario in materia di proprietà intellettuale, il reclamato ha commentato e divulgato fatti reali e notori, quali l'esistenza dei marchi, il servizio televisivo andato in onda su "Striscia la notizia", le segnalazioni alle piattaforme social.

Le dichiarazioni rese dunque si inseriscono nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di critica e rientrano nella attività di divulgazione giuridica svolta dal resistente in materia di diritto della proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e policy delle piattaforme digitali.

Giova rilevare, infine, quanto al periculum in mora, che la giurisprudenza di merito ha affermato che: «*Il requisito del periculum in mora non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma (art. 700); occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte*» (Tribunale di Bologna 27.6.2007; Tribunale Bologna 12.04.2007).

Nel caso in esame, l'allegazione del pregiudizio, inteso come prosecuzione delle pubblicazioni ritenute lesive, oltre ad essere stata effettuata in maniera del tutto generica, in assenza di un accertamento – sia pure in via sommaria - dell'illiceità delle condotte non è idonea ad integrare gli estremi dell'attualità ed irreparabilità richiesti dall'art. 700 c.p.c..

Ne deriva che dovendo ritenersi insussistenti le condizioni richieste per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare, il reclamo deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma,

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog

non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).

Nella specie, il Giudice ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna parte reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite del presente grado, che liquida d'ufficio in €. 3000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, essendo stata l'impugnazione integralmente respinta.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.07.2026.

Il Presidente

dott. Riccardo di Pasquale

Il Giudice relatore

dott.ssa Eleonora Ramacciotti

maggiori informazioni:
https://aliprandi.org/blog